



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione
Servizio Interventi Strutturali
Via Catullo, 17 - Pescara

Pescara, 09/06/2014

Prot.: n. R.A. 154454

Alla Federazione Regionale Coltivatori Diretti
Via Po, 113
66020 Sn Giovanni Teatino (CH)

Alle OO.PP. Agricole Regionali
LORO SEDI

La presente nota verrà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr - sezione relativa alla misura 121.

Oggetto: Reg. CE 1698/05 – PSR 2007/2013 – Mis. 121 – Ammodernamento aziende agricole – Richiesta chiarimenti per applicazione bando 2014.

Con riferimento alla nota trasmessa dalla Coldiretti Abruzzo con prot. N. 199 del 13/05/2014 (copia in allegato) si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

Domanda 1): Il capitolo 14 “Limitazioni ed esclusioni” prevede che “L’acquisto di trattrici agricole e macchine semoventi è consentito solo fino al limite massimo di 15 cv/ha di SAU tenuto conto anche della dotazione disponibile in azienda”.

Punto a) va considerata la SAU disponibile al momento della presentazione della domanda di preadesione o al momento della domanda aiuto?

La verifica di tale parametro (CV/Ha) non può che essere riferita alla situazione post intervento, pertanto la verifica verrà effettuata con riferimento alla situazione finale del PAS.

Punto b): i terreni posseduti con contratto di comodato gratuito concorrono alla quantificazione della SAU ai fini della determinazione del limite di finanziabilità (CV/Ha) delle trattrici agricole?

Risposta punto b): Il paragrafo 18 del bando prevede che “i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale”.

Ne consegue pertanto che la consistenza dei terreni che verrà presa a riferimento è quella totale (con riferimento alla SAU) risultante dal fascicolo aziendale.

Punto c): i mezzi agricoli non di proprietà, posseduti in comodato o in affitto, concorrono alla determinazione del “monte CV aziendali”?

Risposta punto c): concorrono al “monte CV aziendali” tutte le macchine semoventi e trattrici registrate sul fascicolo aziendale e sul libretto UMA dell’azienda.

Punto d): la data da considerare per la determinazione dei CV/ha è quella della presentazione della domanda di preadesione o quella della domanda di aiuto?

Risposta punto d): vedi risposta punto a);

Punto e): le aziende che hanno acquistato trattrici, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di preadesione, con un numero di CV/ha superiore al limite massimo stabilito dall’ultimo bando hanno diritto agli aiuti?

Risposta punto e): Le DGR 414/2009 e 902/2010 hanno autorizzato, tra l’altro, anche per la misura 121 la presentazione delle domande di preadesione stabilendo inoltre “*che la “domanda di preadesione non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario da parte della regione nei confronti dei potenziali beneficiari”*”.

Le predette DGR non contenevano ulteriori disposizioni in merito all’ammissibilità delle spese, alle eventuali limitazioni ed esclusioni, alle procedure e ad altri elementi che devono essere necessariamente disciplinati nel bando della misura. Pertanto nel momento in cui esse sono state adottate non vi era alcuna disposizione vigente.

Inoltre paragrafo 17 del bando della misura 121 (approvato con DGR 242/2014 e modificato con DGR 328/2014) prevede espressamente che: “*Per le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. 902 del 23/11/2010 (Bando di preadesione alla misura 1.2.1. del P.S.R. Abruzzo) (esteso a seguito di modifica anche alle domande presentate ai sensi della DGR 414/2009) potranno essere riconosciute le spese per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di pre-adesione presso le strutture regionali competenti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:*

- *le domande di preadesione siano convertite in domande di aiuto entro i termini previsti dal presente bando;*
- *le domande di aiuto risultino, a seguito di verifiche istruttorie, ricevibili ed ammissibili;*
- ***le spese proposte risultino ammissibili ai sensi del presente bando.***

Ne consegue pertanto che, per coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi delle DGR 414/2009 e 902/2010, non potranno essere ritenute ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di trattrici e macchine semoventi se si è superato il limite previsto dall’attuale bando (DGR 242/2014).

Domanda n. 2 La Giunta Regionale con Deliberazione n. 328 del 05/05/2014 ha stabilito che potranno essere considerate valide le istanze di preadesione presentate dal 03 agosto al 30 novembre 2009 e le relative spese sostenute in tale periodo; Con Deliberazione n. 414 del 03/08/2009, invece la Giunta ha considerato ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2007. Considerato che quest’ultima deliberazione non è stata annullata con la D.G.R. 328/2014, occorre precisare il periodo di riferimento per l’ammissibilità delle spese;

Risposta domanda n. 2.

Occorre innanzitutto evidenziare che non risponde a vero quanto sopra riportato (nella parte sottolineata).

Infatti con DGR 328 del 2014 è stato deliberato che sono valide le istanze presentate successivamente al 03/08/2009 e entro la data di scadenza del 30/11/2009 fissata dalla D.G.R. 589 del 19/10/2009 e **che potranno essere ammissibili le spese sostenute per interventi realizzati dopo la domanda di preadesione .**

Di seguito si riporta il contenuto della DGR 328/2014 che ha deliberato esattamente quanto segue:

1. *di estendere le condizioni previste nei bandi approvati con D.G.R. n. 217 del 31/03/2014 e D.G.R. n. 242 del 07/04/2014 per coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 902 del 23/11/2010 anche a coloro che hanno presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del 3/08/2009;*
2. *di dare atto, per gli effetti di quanto sopra disposto, **che potranno essere considerate valide solo istanze di preadesione presentate successivamente al 03/08/2009 e entro la data di scadenza del 30/11/2009 fissata dalla D.G.R. 589 del 19/10/2009;***
3. *di confermare altresì, che per le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414/2009 saranno attribuiti, in caso di parità di punteggio, priorità come definite nei bandi di attuazione delle misure e **che, comunque, potranno essere ammissibili solo le spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.***

Per chiarire infine ciò che riguarda **la riferibilità temporale delle spese** si rinvia alle disposizioni ministeriali contenute nelle **“Linee guida dell’ammissibilità delle spese”** (documento disponibile sul sito www.politiche.agricole.it e sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr) che al paragrafo 1.1. recita quanto segue:

1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, “fatto salvo il disposto dell’articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall’organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità”.

Ciò significa che, fatte salve alcune eccezioni legate alla transizione dal periodo di programmazione 2000-2006, ai fini della rendicontabilità e rimborsabilità da parte dell’Unione europea, l’arco temporale in cui devono essere effettuati i pagamenti degli organismi pagatori deve essere compreso tra le date sopra indicate.

Dati i limiti previsti dalla citata disposizione, con riferimento alla singola operazione o al singolo intervento, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito esclusivamente dall’Autorità di gestione, anche quando i singoli bandi di gara per l’accesso alle agevolazioni previste sono emanati da soggetti delegati dall’Autorità di gestione stessa.

Relativamente ai regimi di aiuto, va tenuto conto che gli stessi, per essere compatibili con la normativa dell’Unione europea, devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Al riguardo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento (poiché l’unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario) ed è quindi incompatibile con le regole della concorrenza.

E’ quindi necessario, al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo comunitario che in linea generale siano considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa.

Tanto premesso è evidente come il riconoscimento delle spese sostenute dopo la domanda di preadesione rappresenti già una deroga a tale principio.

Entrando nel merito della DGR n. 414/2009 va evidenziato che essa ha dettato ulteriori disposizioni per le domande di preadesione presentate in attuazione del bando della misura 121

approvato con DGR 751 del 07/08/2008 (espressamente richiamato in premessa e che prevedeva inizialmente più cicli di domande successivamente non attivati per insufficienza di risorse).

Pertanto quanto disposto con la DGR 414/2009 può essere riferito solo alle domande di preadesione convertite in domande di aiuto ai sensi del bando attivato con D.G.R. 751/2008.

Con D.G.R. 328/2014 si è permesso di recuperare le domande di preadesione presentate ai sensi della DGR 414/2009, altrimenti non ammissibili, per renderle valutabili ai sensi del bando approvato con DGR 242/2014.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Elvira Di Vitantonio)
Firmato